



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA  
NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804  
MAIL : [cplnd.bari@figc.it](mailto:cplnd.bari@figc.it)  
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

**Stagione Sportiva 2021/2022**

**Comunicato Ufficiale N° 5 del 29 luglio 2021**

**NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ**

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;
👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>
👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>
👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>
👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>
👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>
👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>
👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>
👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>
👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a>

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021, ma da lunedì 7 giugno 2021 tornano a disposizione delle Società come sotto riportato.

D'ora in avanti sarà dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cplnd.brindisi@figc.it">cplnd.brindisi@figc.it</a> <a href="mailto:m.damuri@figc.it">m.damuri@figc.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cplnd.foggia@figc.it">cplnd.foggia@figc.it</a> <a href="mailto:g.bozza@figc.it">g.bozza@figc.it</a>

<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.312319	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

## COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### Comunicato Ufficiale n. 14 del 29.07.2021 del Comitato Regionale Puglia

#### COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE

Si riportano, qui di seguito le domande di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI, CAMBIO DI SEDE SOCIALE E CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, con le relative matricole sociali, così come ratificate dal Presidente Federale:

#### CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

matricola	società	nuova denominazione sociale
<b>952349</b>	A.S.D. ACADEMY GALLIPOLI CALCIO	<b>A.S.D. KALE POLIS GALLIPOLI</b>
<b>75704</b>	U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	<b>A.S.D. SAN SEVERO CALCIO 1922</b>
<b>936259</b>	A.S.D. FUTSAL LECCE	<b>A.S.D. FUTSAL LECCE MONSELLATO</b>
<b>914843</b>	A.S. GOLEADOR MELENDUGNO	<b>A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO</b>
<b>70782</b>	POL. POLIMNIA CALCIO	<b>A.S.D. POLIMNIA CALCIO</b>
<b>915464</b>	A.C.D. SANTERAMO	<b>A.S.D. SANTERAMO CALCIO</b>

*Si ricorda alle Società oggetto di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, il NUOVO STATUTO va caricato nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e va trasmesso secondo le consuete modalità della firma elettronica.*

#### TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

matricola	società	nuova denominazione sociale
<b>936363</b>	A.S.D. SPORTLANDIA	<b>SSDARL SPORTLANDIA</b>

*Si ricorda alla Società oggetto di TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, il NUOVO STATUTO va caricato nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e va trasmesso secondo le consuete modalità della firma elettronica.*

## **CAMBIO DI SEDE SOCIALE**

<b>matricola</b>	<b>società</b>	<b>nuova sede sociale</b>
<b>936709</b>	A.S.D. DEGHI CALCIO di Novoli (Le)	<b>SAN PIETRO IN LAMA (Le)</b>

*Si ricorda alle Società oggetto di CAMBIO DI SEDE SOCIALE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, il NUOVO STATUTO va caricato nella funzione "registro conì" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e va trasmesso secondo le consuete modalità della firma elettronica.*

## **CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE**

<b>matricola</b>	<b>società</b>	<b>nuova denominazione e sede sociale</b>
<b>76963</b>	G.S.D. AUDACE BARLETTA di Barletta (Bt)	<b>G.S.D. DI BENEDETTO TRINITAPOLI di Trinitapoli (Bt)</b>
<b>952131</b>	S.S.D. GIALLOROSSI PARADISE A RL di Arnesano (Le)	<b>SSDARL GIOVENTU CARMIANO di Carmiano (Le)</b>
<b>914445</b>	A.S.D. REAL PULSANO di Pulsano (Ta)	<b>A.S.D. LEPORANO CALCIO di Leporano (Ta)</b>
<b>944182</b>	REAL GALATONE A.S.D. di Galatone (Le)	<b>A.S.D. GALATINA CALCIO di Galatina (Le)</b>
<b>938770</b>	A.S.D. ATLETICO ARADEO di Aradeo (Le)	<b>A.S.D. CITTA DI GALLIPOLI di Gallipoli (Le)</b>

*Si ricorda alle Società oggetto di CAMBIO DI DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, il NUOVO STATUTO va caricato nella funzione "registro conì" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e va trasmesso secondo le consuete modalità della firma elettronica.*

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

## **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 33 SETTORE TECNICO F.I.G.C.)**

**Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA e che avrà luogo a Bari dal 20/09/2021 al 18/12/2021.**

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 33 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

## **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A DEL 28 LUGLIO 2021)**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;
- vista la domanda presentata in data 18 luglio 2021, con la quale la società A.S. BISCEGLIE S.R.L. ha richiesto la riammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 ai sensi dell'art. 49, comma 5 bis, delle NOIF;
- viste le comunicazioni in data 26 luglio 2021 della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi;
- atteso che non si sono verificate le condizioni per dar corso alla procedura di riammissione di cui al citato articolo;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di dichiarare inammissibile la domanda di riammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 della società A.S. BISCEGLIE S.R.L..

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A DEL 28 LUGLIO 2021)**

**Oggetto: nomine Collaboratori della Procura Federale**

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 39/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 28 LUGLIO 2021)**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 2/A del 1° luglio 2021;
- ritenuto che nelle more delle nomine dei Giudici Sportivi Territoriali e dei componenti i Tribunali Federali Territoriali e le Corti Sportive di Appello Territoriali, occorre assicurare il funzionamento di detti organi di giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

ha deliberato

i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 settembre 2021.

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A DEL 28 LUGLIO 2021)**

**Oggetto: modifica artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F.**

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 41/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

## **COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **Comunicato Ufficiale n. 14 del 29.07.2021 del Comitato Regionale Puglia**

#### **STRALCIO CIRCOLARE N. 18 DEL 21 LUGLIO 2021)**

**Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis –**

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

**(STRALCIO CIRCOLARE N. 20 DEL 23 LUGLIO 2021)**

**Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –**

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 20 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

**(STRALCIO CIRCOLARE N. 21 DEL 26 LUGLIO 2021)**

**Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021-**

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

**(STRALCIO CIRCOLARE N. 22 DEL 26 LUGLIO 2021)**

**Oggetto: Comunicato della Sport e Salute S.p.a. – Aggiornamento bonus collaboratori sportivi – riapertura dei termini per erogazione automatica.**

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 22 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

**(STRALCIO CIRCOLARE N. 23 DEL 28 LUGLIO 2021)**

**Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all'Agenzia delle Entrate**

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 23 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**Comunicato Ufficiale n. 14 del 29.07.2021 del Comitato Regionale Puglia**

**SEGRETERIA**

**SVINCOLI ARTICOLO 32/BIS**

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia ([www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)) è pubblicato l'elenco **aggiornato** dei calciatori svincolati con decorrenza 16/07/2021 ai sensi dell'art. 32/Bis delle N.O.I.F.

## ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2021/2022.

**INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETÀ" del sito [WWW.LND.IT](http://WWW.LND.IT).**

### **Procedura dematerializzazione**

Come nelle stagioni precedenti la compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - area società - **immettendo password e login.**

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti (**l'autocertificazione è necessaria solo per il legale rappresentante**).

La documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite firma digitale, a tal proposito si ricorda che è necessario procedere alla riattivazione della firma elettronica tramite la sotto riportata procedura:

### **Riattivazione Firma Elettronica**

Si comunica che per il ripristino della **firma elettronica** dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

- Inserire nel nuovo organigramma il nominativo del dirigente con delega alla firma.
- Selezionare dalla sezione **"Firma Elettronica – Gestione Profili"**  **"Riattivazione PIN"**
- Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto **"Richiedi Riattivazione"**

Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata.

Procedere con una richiesta di ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo

- **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**
- **Carta di Credito, mybank**

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

**Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all'atto dell'iscrizione della stagione 2021/2022**

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della stagione sportiva 2020/2021 e l'inizio della nuova stagione 2021/22, è obbligatorio inserire all'atto dell'iscrizione on-line il **verbale di assemblea** che attesti tale variazione. Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata). Tale documento andrà inserito nell'apposita cartella "**Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci**" selezionabile nella sezione "**Riepilogo Costi**" -> "**Gestione Allegati**" (visibile solo dopo aver compilato l'iscrizione della prima squadra) e **firmato contestualmente all'inoltro dell'iscrizione.**

Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i documenti dell'iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme all'organigramma.

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato anche all'Agenzia delle Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail [registro@coni.it](mailto:registro@coni.it) i seguenti documenti:

- l'organigramma 2021/22 dove compare il nuovo presidente
- verbale di assemblea del cambio di presidente
- certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente

#### **Inserimento atto costitutivo e statuto nei "Dati Societari" -> "Registro CONI"**

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell'area riservata LND. Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata **del portale CONI** e controllare che nella sezione "Documenti" appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall'organismo FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti, si deve procedere con l'inserimento degli stessi nell'area riservata LND sezione "Dati Societari" selezionando "Registro CONI" e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l'affiliata non sia più in possesso dell'Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l'ultimo Statuto depositato. Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante.

.....

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
  - Tassa associativa alla L.N.D.;
  - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
  - Assicurazione tesserati;
  - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

**Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2020/2021, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione**

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto.**  
**In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.**

**Prima rata:** 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

**Seconda rata:** Entro il 15 ottobre 2021 dovrà essere saldato il **50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

**Terza rata:** Entro il 15 dicembre 2021 dovrà essere saldato il **20%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2020/2021, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

**Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.**

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – a **pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinario fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2020/21 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

**Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.**

➤ Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

➤

**1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:**

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo SCADENZIARIO presente nel portale.

## **2. Campo di giuoco, disponibilità**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da giuoco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo

**Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2021/2022.**

**La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.**

**Desiderata Società:** eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

## QUOTE D'ISCRIZIONE AI VARI CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI S.S. 2021/2022

### APERTURA ISCRIZIONI 20 LUGLIO 2021

Precisando che il contributo COVID LND stagione 2020/2021 risulta inserito nel Portafoglio iscrizioni (ad esclusione dei campionati apicali riconosciuti di interesse Nazionale) e potrà essere utilizzato dalle Società per il pagamento si riportano di seguito le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN TRE RATE, con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota assoc LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	2.500,00	130,00	2.600,00	30/07/2021
PROMOZIONE	300,00	1.900,00	130,00	2.100,00	30/07/2021
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	1.400,00	130,00	1.800,00	25/08/2021
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	950,00	90,00	1.300,00	25/08/2021
3 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	660,00	90,00	1.000,00	15/09/2021
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	02/09/2021
ATTIVITA' AMATORI		375,00		1.400,00	15/09/2021
<b>ATTIVITA' CALCIO A 5</b>	<b>Quota assoc</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicurazione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizz</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
REG.LE C/5 C/1	300,00	800,00	90,00	1.000,00	30/07/2021
REG.LE C/5 C/2	300,00	525,00	90,00	800,00	02/09/2021
UNDER 21 MASCHILE/FEMM C/5	300,00	275,00	90,00	600,00	02/09/2021
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	02/09/2021
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	525,00	90,00	800,00	02/09/2021
<b>ATTIVITA' FEMMINILE</b>	<b>Quota assoc</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicurazione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizz</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	1.500,00	02/09/2021

**AFFILIAZIONI 2021/2022 E CAMBI STATUS DA SGS A LND**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>Quota assoc LND</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicuraz ione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizz E ASSICURATIVE</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
3 <sup>a</sup> CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2021
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	02/09/2021
<b>ATTIVITA' CALCIO A 5</b>	<b>Quota assoc</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicuraz ione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizz</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF.cambi status da SGS	300,00	525,00	90,00	1.600,00	02/09/2021
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	02/09/2021
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	02/09/2021
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	02/09/2021
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	02/09/2021
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	02/09/2021
<b>ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni</b>	<b>Quota assoc</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicuraz ione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizz E assicurative</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
campionato regionale ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	02/09/2021
campionato provinciale promozione femminile	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	02/09/2021

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.

**Tale gratuità è, altresì, riconosciuta in tutti i casi previsti dal C.U. n. 1 della L.N.D.**

**DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.**

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **devono inviare l'apposito modello di ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo **POSTA ELETTRONICA** ([segreteria.pugliaInd@pec.it](mailto:segreteria.pugliaInd@pec.it)), **PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTROTO FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superiore si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

**SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO**

## **ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA' OPEN DAY**

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del 11/05/2021, vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Open Day.

In allegato fac-simile di richiesta, che le società dovranno inviare esclusivamente a mezzo mail a:

[puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it)

<b>Società Organizzatrice</b>	<b>Luogo</b>	<b>Giorno di svolgimento</b>	<b>Orario</b>
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. Di Cagno Abbrescia – BARI (BA)	30 Agosto 1-2-3-4-5-6-7-8 Settembre 2021	Dalle 17:30 alle 19:00
ASD EURO SPORT ACADEMY	C.S. Euro Sport Academy – BRINDISI (BR)	4 e 5 Agosto 2021	Dalle 17:00 alle 20:00
US BITONTO CALCIO	C.S. Rossiello – BITONTO (BA)	2 e 3 Agosto 2021	Dalle 18:00 alle 20:00
ASD SOCCER TRANI	C.S. Capiro Sport Village – TRANI (BT)	3 Agosto 2021	Dalle 18:00 alle 20:00
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	C.S. Intesa Via Suglia – BARI (BA)	25 Agosto 2021	Dalle 17:00 alle 20:00
A S D S L Y T R A N I	C.S. Pontelama – TRANI (BT)	30 Luglio 2021	Dalle 18:00 alle 20:00
A S D N I T O R	Precampo Fanuzzi – BRINDISI (BR)	3 Agosto 2021	Dalle 19:30 alle 21:00
A S D N I T O R	C.S. Alerin – BRINDISI (BR)	29 e 30 Luglio 2021	Dalle 17:30 alle 19:00
A S D S A V A	C.C. Camassa – SAVA (TA)	29 e 30 Luglio 2021	Dalle 18:30 alle 19:00
ASD UNIONE CALCIO BISCEGLIE	C.COM. Di Liddo – BISCEGLIE (BT)	30 Luglio 2021	Dalle 17:00 alle 20:00

## **ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA' CAMP ESTIVI**

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del 11/05/2021 vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività di Centro/Camp Estivo e dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione del Camp/Centro Estivo.

In allegato fac-simile di richiesta, che le società dovranno inviare esclusivamente a mezzo mail a:

[puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it)

Si riportano di seguito Centri Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO e che saranno pubblicati sulla pagina regionale del sito WEB FIGC:

<b>Società Organizzatrice</b>	<b>Luogo</b>	<b>Periodo di svolgimento</b>	<b>Referente Org.tivo - Telefono</b>
ASD PRO GIOVENTU'	C.S. Berardi – NOICATTARO (BA)	Dal 14/06/2021 Al 31/07/2021	LITURRI Martino 348/1764728
ASD CALCIOMANIA	Stadio "Azzurri D'Italia" – CASTELLANA GROTTA (BA)	Dal 7/06/2021 Al 30/07/2021	SANSONETTI Emiliano 320/4647798
ASD PESCHICI CALCIO	Stadio M. MAGGIANO – PESCHICI (FG)	Dal 7/06/2021 Al 30/07/2021	BONSANTO Giuseppe 34762111038
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	C.S. Via Suglia - BARI	Dal 14/06/2021 Al 15/09/2021	CORALLO Francesco 3920755173
ASD MOLFETTA BULL5	SCUOLA MEDIA "POLI" - MOLFETTA	Dal 14/06/2021 Al 6/08/2021	TOMA Giuseppe 3279521711
ASD COSMANO SPORT	Piazza Achille Donato - FOGGIA	Dal 14/06/2021 Al 31/07/2021	COSMANO Gianluca 3336353091
ASD ROBUR VILLA CASTELLI	Monteolimpio Sport - MARTINA FRANCA	Dal 1/07/2021 Al 30/07/2021	AMMIRABILE Lorenzo 3298656252
ASD AVANTI ALTAMURA	C.S. AVANTI 1972 - ALTAMURA	Dal 14/06/2021 Al 6/08/2021	QUATTROMINI Domenico 3896554122
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. KENDRO - TRIGGIANO	Dal 7/06/2021 Al 10/09/2021	PONTRELLI Piero 3337216824
ASD PELLEGRINO SPORT	C.S. PELLEGRINO – ALTAMURA (BA)	Dal 16/06/2021 Al 6/08/2021	CIANCIOTTA Angelo 3339591001
A S D R E D B O Y S	C.S. "ROYAL" MARTINA FRANCA (TA)	Dal 5/07/2021 Al 31/07/2021	MARANGI Francesco 3384048213
ASD SS ANNUNZIATA	C.Com. "Guarini" – MESAGNE (BR)	Dal 5/07/2021 Al 31/07/2021	COPPOLA Alessandro 3935692218
ASD APULIA TRANI	APULIA CENTER Via San Luca – TRANI (BT)	Dal 7/07/2021 Al 5/08/2021	MANNATRIZIO Francesco 3471338755
ASD SOCCER TRANI	Capirro Sport Village – TRANI (BT)	Dal 1/07/2021 Al 31/07/2021	PONDRELLI Antonia 3409034593

## AUTORIZZAZIONE RADUNI

Si autorizza la Società **SSDARL GIOVANI CRYOS**, ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2005 - 2006 alle ore 18,30 del 30 Luglio 2021**, presso il **Campo Comunale “Renzino Paradiso” Via Mediterraneo – TALSANO (TA)**.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:

**SSDARL GIOVANI CRYOS**

LAFRATTA Giuseppe Tel. 328/1089905

## TORNEO U13 FUTSAL ÉLITE 2021 ATTIVITA’ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 5 UNDER 13

Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, delle Scuole di Calcio a 5 Élite e delle Scuole di Calcio Élite, in particolare per coloro che hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell’Attività di Calcio a 5.

### PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo *U13 FUTSAL ELITE 2021* potranno iscrivere la propria squadra entro e non oltre il 27 Agosto 2021.

L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 21 Luglio 2021, solo ed esclusivamente on-line tramite il seguente link

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/>

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

IN ALLEGATO COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21/07/2021

**A TAL PROPOSITO E' INDETTA UNA RIUNIONE PER MERCOLEDI 4 AGOSTO ALLE ORE 17,00 CON LE SOCIETA' INTERESSATE, ONLINE SU PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS**

Le società che vorranno partecipare dovranno compilare un form nel quale indicheranno una mail registrata sulla piattaforma Teams.

<https://forms.gle/7SbSWx66jMU9NiZn6>

Per qualsiasi informazione potete contattare il Responsabile Regionale Calcio a 5 SGS.

# CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

## (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A DEL 1° LUGLIO 2021)

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico;
- ritenuto opportuno istituire il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale;
- considerata l'interruzione dell'attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021 dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi e sui Giovani calciatori della classe 2004;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire ai calciatori della classe 2004, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

- 1) è istituito, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale organizzato dai Comitati Regionali LND;
- 2) in deroga all'art. 31 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, i Giovani calciatori della classe 2004 possono continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale.

## CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18

È intenzione del Comitato Regionale Puglia LND dare la possibilità alle Società affiliate di iscriversi ad un Campionato Regionale Allievi Under 18 per consentire ai giovani calciatori della classe 2004, in deroga all'art. 31 delle NOIF, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile e Scolastico nella s.s. 2021/2022 dopo la sospensione dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della precedente stagione sportiva.

**Le Società interessate a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 18 non dovranno cambiare il proprio status da Società di Puro Settore Giovanile a Dilettanti.**

Le modalità organizzative saranno rese note con un apposito Comunicato Ufficiale.

## INIZIO CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18: 17 OTTOBRE 2021

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE\*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE\*
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE\*

\* (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate alla FASE FINALE PLAYOFF sarà definito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza).

## ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 S.S. 2021/2022

### ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE)

- CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18**

Società Dilettanti	€	310,00
Società di Puro Settore	€	260,00
Società Professionistiche	€	380,00

**N.B.** Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **9 SETTEMBRE 2021**.

## CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

### NUOVO FORMAT

Dopo la sperimentazione del nuovo format riguardante i Campionati Regionali Under 17 e Under 15 introdotta con l'inizio della s.s. 2020/2021, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha testato – nella fase conclusiva della passata stagione sportiva – l'organizzazione di un torneo riservato ad Allievi e Giovanissimi denominato "Coppa Puglia" al fine di permettere a tutte le Società pugliesi, dopo la riapertura agli sport da contatto, di cimentarsi con queste categorie senza nessun vincolo regolamentare specifico da osservare.


Il nuovo format dei Campionati Under 17 e Under 15 della s.s. 2021/2022 nasce proprio dall'idea di unire sotto un unico denominatore comune tutte le Società professionistiche, dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano l'intenzione di iscriversi ai Campionati Allievi e Giovanissimi della nuova stagione sportiva partendo dallo stesso livello, senza più distinzione fra Campionati Regionali e Provinciali. Sarà il campo a decretare quali Società accederanno alla seconda fase gestita interamente dal C.R. Puglia LND.

Tutte le Società che intenderanno iscriversi ai Campionati U17 e U15 di questa nuova stagione sportiva partiranno dal 1° LIVELLO PROVINCIALE che sarà interamente gestito dalle Delegazioni LND territorialmente competenti. **L'organico e la formula della prima fase saranno stabiliti dal C.R. Puglia LND.**

Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si qualificheranno 48 Società per ciascuna categoria, che formeranno otto raggruppamenti costituiti da sei squadre ciascuno. Tutte le squadre non qualificate, invece, continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.

**N.B.** In considerazione dell'annullamento dei Campionati Provinciali e Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2020/2021, e del cambiamento del Format per la stagione sportiva 2021/2022, in via del tutto eccezionale e SOLO per la corrente stagione sportiva 2021/2022, non saranno tenuti in considerazione i criteri generali del Settore Giovanile e Scolastico per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE.

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro “Stadio dell’Amicizia” di Capurso – BA).



## MODALITÀ ORGANIZZATIVE NUOVO FORMAT

### PRIMO LIVELLO PROVINCIALE

**INIZIO CAMPIONATI: 19 SETTEMBRE 2021**

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE\*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE\*
- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** 48

*\* (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE sarà definito dal Comitato Regionale con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza. La formulazione dei calendari sarà demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti).*

**N.B. Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase continueranno a svolgere l'attività ufficiale partecipando di diritto al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.**

### SECONDO LIVELLO REGIONALE

**INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 9 GENNAIO 2022**

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 48
- **N. GIRONI:** 8 (composti da N. 6 squadre ciascuno)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8

## FASE FINALE REGIONALE PLAYOFF

### SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA / RITORNO
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO  
C/O CAMPO COMUNALE E.A.  
"STADIO DELL'AMICIZIA" CAPURSO (BA)

## SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

### INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 16 GENNAIO 2022

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE \*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE \*
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE \*

\* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale al termine dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 di PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

## FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF

### SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE \*
- **FORMULA PLAYOFF:** DA DEFINIRE \*
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO  
C/O CAMPO COMUNALE "STADIO DELL'AMICIZIA" E.A.  
CAPURSO (BA)

\* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale dopo la formulazione delle classifiche al termine della Fase a Gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

## DOMANDE DI ISCRIZIONE

### CHIUSURA ISCRIZIONI: 2 SETTEMBRE 2021

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della stagione sportiva 2021/2022 attraverso la modalità “Firma Elettronica” è fissata al 2 SETTEMBRE 2021.

N.B. Gli organici dei suddetti campionati saranno definiti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti solo dopo la scadenza delle iscrizioni.

### ISCRIZIONE SECONDE SQUADRE E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Con l'introduzione del nuovo format dei Campionati Allievi e Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l'iscrizione ai tornei Under 17 e Under 15 della stagione sportiva 2021/2022 a tutte le **Società Professionistiche (\*)** che ne faranno richiesta.

(\*) Le suddette squadre concorreranno ai Campionati U17 e U15 **SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA**, partecipando ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** (riservato esclusivamente alle Società dilettantistiche e giovanili che concorreranno per l'assegnazione del titolo regionale nella seconda fase finale).

L'iscrizione delle seconde squadre (anch'esse senza diritto di classifica) sarà consentita a **TUTTE** le Società che ne faranno richiesta entro i termini stabiliti, ma la partecipazione delle stesse sarà circoscritta ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** gestito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

## OBIETTIVI E FINALITÀ

Il nuovo format dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 permetterà alle squadre iscritte di non avere più nessuna preclusione in fase di iscrizione. Di seguito si elencano le principali novità rispetto alla precedente edizione:

- Apertura a tutte le Società Professionistiche, Dilettantistiche e di Puro Settore;
- Apertura alle Società neo-affiliate e alle “Squadre B”;
- Possibilità di giocare ininterrottamente per tutto l'arco della stagione sportiva 2021/2022 grazie alla suddivisione dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 in due fasi: **PRIMO LIVELLO PROVINCIALE, SECONDO LIVELLO PROVINCIALE e/o REGIONALE** (le squadre non qualificate al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al **SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**);
- Le Società Professionistiche (fuori classifica) non potranno accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** in quanto non concorrono per l'assegnazione dei Titoli Regionali U17 e U15;
- Le “Squadre B” potranno partecipare solo al **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**;
- **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE** saranno gestiti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti, il **SECONDO LIVELLO REGIONALE** sarà gestito interamente dal C.R. Puglia LND.

## ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2021/2022 ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15

### ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE PRIMO + SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	380,00*

*(\* la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	330,00*

*(\* la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

**N.B.** Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **2 SETTEMBRE 2021**.

### ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)

**SOLO** le squadre dilettantistiche e giovanili qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE dovranno integrare il pagamento delle tasse d'iscrizione al PRIMO LIVELLO PROVINCIALE con gli importi sotto riportati:

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 210,00
Società di Puro Settore ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 160,00

- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 160,00
Società di Puro Settore ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 110,00

**N.B.** Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

## **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay);
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

**BANCA: UNICREDIT**

**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento.

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

\*\*\*\*\*

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
IL 29 luglio 2021.**

**IL SEGRETARIO**  
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
f.to Emanuele ZONNO

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;
- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei Collaboratori della Procura Federale;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di nominare i Collaboratori della Procura Federale, come da elenco allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**ALL. A)**

**PROCURA FEDERALE**

**COLLABORATORI DELLA  
PROCURA FEDERALE**

ACCETTURA	DOMENICO
AGNESI	LUCA
ALBIERI	FABIO
ALESSANDRO	DIEGO
ALLEGRO	AGOSTINO
AMADORI	ALBERTA
ANGELONI	GIOACCHINO
APRICENA	MATTEO ANTONIO
ARENA	FRANCO
AUTUORI	GIUSEPPE
AZZARA'	ANTONINO
BARTOLETTI	ALBERTO
BARTOLOTTA	MICHELE
BATTISTA	ANGELO
BELLIO	GIOVANNI
BENZONI	MAURO
BERARDI	PIERPAOLO
BERTINI	LEONARDO
BERTUOL	ROBERTO
BEVILACQUA	MASSIMO
BIANCHI	FRANCESCO
BISIGNANO	STEFANO
BOLDRINI	MAURO
BONFARDINO	GIOSUE'
BOSSIO	MASSIMILIANO
BOTTICELLA	MICHELE
BRUSCIA	PIETRO
BUCCI	MICHELE
BUONAPACE	ALBERTO
BUONGIORNO	CARMELO
CACCIAPUOTI	BENIAMINO
CAFARO	ADRIANO
CALDANA	ALESSANDRO
CALI'	SALVATORE
CALIFANO	PEPPE
CANDOTTI	FILIPPO
CANNISTRA'	ALESSIO
CAPOZZO	MAURIZIO
CAPRA	LORENZO
CAPRARO	FRANCESCO
CARBONARA	CRISTIANO
CAROLLO	VANESSA

CARRATO	CLAUDIO
CARVENI	MARTA
CASCIO	PIETRO
CATANIA	RAIMONDO
CAVALLARO	GAETANO
CECCHINI	ANTONELLO
CERRONE	GIUSEPPE
CHIEREGATO	FRANCESCO
CHIUMMARIELLO	RAFFAELE
CILLO	ALFREDO
CINGARLINI	GIORGIO
CINQUESANTI	ANTONIO
CIOFFI	ANTONIO
CIRIGLIANO	VINCENZO
CIVITA	EMILIO
COCCHINI	BRUNO
CODELUPPI	LUANA
COLAVITO	PIETRO
COMINI	ELIO
COMPLE	PAOLO
CONA	ALESSANDRO
CONGIATU	UMBERTO
CONZUTTI	FRANCO
COPPOLA	ANTONIO
COSIMATO	VINCENZO
COTTICELLI	CIRO
CREMONE	RICCARDO
CRISTALLI	GIANCARLO
CUOMO	PATRIZIO
D'AMBROSI	LEONARDO
D'AGOSTINO	STEFANO
D'AMBROSI	LEONARDO
DAMIANO	DOMENICO
D'AURIA	GIUSEPPE
DE BENEDITTIS	MASSIMO
DE DOMENICO	ROSARIO
DE DOMINICIS	MAURIZIO
DE FILIPPIS	GENNARO
DE MARCO	FABIO
DE MIRANDA	GIANFRANCO
DE PAULIS	FABIO
DE VINCENZO	CARMINE
DEL GIUDICE	LUIGI
DEL PENNINO	CIRO
DEL PIANO	CARLO
DELLA RAGIONE	SALVATORE
DELLACCIO	ANTONIO
DELL'ANNA	VITO
DI BELLA	SALVATORE

DI CIOMMO	FABIO
DI FILIPPO	ROCCO
DI GIAMBATTISTA	CARLO MICHELE
DI LELLO	MASSIMO
DI SABATINO	PIETRO MILTON
DONNARUMMA	FRANCO
D'ONOFRIO	GIOVANNI
DOSA	DEMETRIO
D'UBALDO	FLAVIA
D'UVA	EDOARDO
FARDELLO	ANGELO
FAVACCIO	CORRADO
FEDERICO	GIUSEPPE
FERRARA	FABIO
FERRARO	RAFFAELE
FESTA	MICHELE
FIORE	GIUSEPPE
FIorentINO	GIOVANNI
FIorenZA	GIORGIO
FOIS	FABIO MARIA
FRALLICCIARDI	LUCA
FRANCO	CLAUDIO
FRANCO	ANDREA
GAIOTTI	PIERANGELO
GALANTE	MAURIZIO GIUSEPPE
GAONI	PAOLO
GARATTI	MARIA LUISA
GELTRIDE	MICHELE
GIRARDI	GIANPAOLO
GRANARA	LUCIANO
GRANARA	ALESSANDRO
GROSSETO	SERENA
GROTTI	RENATO
GUARINO	DARIO
INFANTINO	SALVATORE
INSERRA	ELENA
IODICE	PASQUALE
ISCARO	GIOVANNI
LA FACE	FRANCESCO
LA ROCCA	FABRIZIO
LACAVA	ANTONIO
LANZANO	ANTONIO
LARDO	GRAZIANO
LATERZA	GIAMPIERO
LAVANGA	BARTOLOMEO
LAZZERI	FLORIO
LELLI	NORBERTO
LI PIRA	MASSIMO
LICARI	GIUSEPPE

LO IACONO  
LOMBARDI  
LOMBARDO  
LONGO  
LUCARELLI  
LUCARELLI  
LUCIA  
LUCIANI  
MACALUSO  
MAGLIERI  
MAIENZA  
MANCINI PROIETTI  
MANNA  
MANZELLA  
MARAZZI  
MARENGO  
MARTINO  
MASPERO  
MASSACESI  
MASSARI  
MATTEUCCI  
MAZZEI  
MAZZEO  
MEI  
MELANOTTE  
MENATO  
MENSITIERI  
MIGNANELLI  
MIGNONE  
MILANA  
MILARDI  
MILONE  
MILONE  
MONTANARO  
MONTESANO  
MONTORFANO  
MORANTE  
MUSIU  
MUSTO  
NARDELLI  
NEGRO  
NEGRO  
NERI  
NISTICO'  
OLIVE  
OLIVIERI  
ONESTI  
ORSUCCI  
PADOVANO

FEDERICO  
GABRIELE  
ANTONIO CARLO  
GIACOMO  
ANDREA  
NICOLA  
VALERIA  
ALDO MARCO  
MASSIMILIANO  
ROBERTO  
FRANCESCO  
MAURO  
CARLO  
PASQUALINO ROBERTO  
GIUSEPPE  
PAOLO  
SIMONE  
LUCA  
STEFANO  
SIRO GIORGIO  
MASSIMO  
MAURIZIO  
ANTONIO  
ANDREA  
PAOLO  
STEFANO  
MASSIMO  
EMILIANO  
ALBERTO  
MARIO  
DEMETRIO  
ANTONIO  
ALDO  
GIUSEPPE  
PAOLO FRANCESCO MARIA  
SIMONA  
ANACLETO  
GIORGIO  
FRANCESCO  
EMANUELE  
ALFREDO  
GIUSEPPE  
RICCARDO  
STEVEN  
ERMANNIO  
ORLANDO  
SERGIO  
ALESSANDRO  
ANDREA

PAESE	VALENTINA
PAGANINI	ANDREA
PAGOTTO	CESARE
PALLADINO	MAURO
PALMISANI	MATTEO
PALOMBELLI	MASSIMO
PANE	AGNESE
PAOLOCCI	ANTONIO
PARUCCINI	MAURIZIO
PASTORE	ANTONIO
PEDULLA'	GIOVANNI
PELLIZZARI	DAVIDE
PENNISI	FRANCESCO ALFIO
PERISI	GIAMPIETRO
PERRIA	GRAZIANO
PESCE	MARIO
PIANELLI	MARCO
PIANELLI	MARCO
PILIEGO	VINCENZO
PIROZZI	ADRIANO
PIRRONE	ANDREA
PISONI	LUIGI
PITRONE	MAURO
PITTELLI	GIANDOMENICO
PIZZICHILLO	MARIO
PORTERA	PATRIZIO
PORZIO	ANNA PAOLA
PROVENZANO	LORENZO
PULEJO	ANTONIO
PUTORTI	RAFFAELE
RAIMONDI	ALESSANDRO
RAMUNDO	RAFFAELLA
REINA	ANTONINO
RICATTO	LUCA
RICCIO	SABATO
RIGANO	ANDREA
RINALDI	FRANCESCA
RIPPA	VINCENZO
RIZZO	SEBASTIANO MARIO
RIZZO	ANTONIO
RIZZO	GIOVANNI
RIZZOTTO	GIUSEPPE ADRIANO
ROMANI	ROBERTO
ROMEO	GIUSEPPE FRANCESCO
ROMEO	CLAUDIO MARIA
ROMITO	FABIO
ROMOLINI	MASSIMO
RONCONI	ANGELA
ROSSI	STEFANO

ROSSI  
SALAMONE  
SALEMMI  
SALVI  
SAMPIRISI  
SANDRINI  
SANNA  
SANTORO  
SARDELLONE  
SATTA  
SAVASTANO  
SBARBARO  
SBENAGLIA  
SCAFETTA  
SCIAVICCO  
SECHI  
SILVESTRI  
SMIRAGLIA  
SORGE  
SORRENTINO  
SOZZO  
STELLA  
STORELLI  
STORLENGHI  
TACCARDI  
TAGLIONI  
TARTARO  
TAVERRITI  
TETI  
TOMASSUCCI  
TORRE  
TORRIANI  
TREPICCIONE  
TRINX  
TROFE'  
TURRISI  
USAI  
VALENTI  
VARIO  
VECCHIETTI  
VENARUCCI  
ZAZZARO  
ZULLO

CARMINE  
CARMELO  
GIANNI  
MARCELLO  
FRANCESCO  
RICCARDO  
GIUSEPPE  
MARIO  
AUGUSTO  
GABRIELE  
SALVATORE  
LUCA  
ROBERTO  
MARCO  
ANIELLO  
GIANNI  
LAURA  
LUCA  
STEFANO  
ANGELANTONIO  
DONATO  
ALESSANDRA  
FLORENZO  
ALESSANDRO  
FRANCESCO  
ANDREA  
BEPPI  
TITO PAOLO SIMONE  
LUIGI ENZO  
ALESSIO  
GIANNANDREA  
STEFANO  
ANGELO  
SALVATORE  
EMANUELE  
VINCENZO  
GIOVANNI ANTONIO  
LUCA  
ALBERTO  
GIUSEPPE  
CATERINA  
PASQUALE  
ANTONIO

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>Art. 20 bis</b> <b>Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</b>	<b>Art. 20 bis</b> <b>Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</b>
<p>1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che acquisiscono la suddetta partecipazione o che subentrino nel controllo delle persone giuridiche che abbiano una tale partecipazione. Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società neo costituita, i requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che partecipano alla nuova società.</p> <p>2. Requisiti di onorabilità.</p> <p>A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:</p> <p>A1. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;</p> <p>A2. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex</p>	<p>1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che acquisiscono la suddetta partecipazione o che subentrino nel controllo delle persone giuridiche che abbiano una tale partecipazione. Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società neo costituita, i requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che partecipano alla nuova società.</p> <p>2. Requisiti di onorabilità.</p> <p>A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:</p> <p>A1. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;</p> <p>A2. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex</p>

<p>artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;</p> <p>A3. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);</p> <p>A4. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).</p> <p>B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>C) Gli acquirenti non devono:</p> <p>C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente;</p> <p>C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima</p>	<p>artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;</p> <p>A3. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);</p> <p>A4. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).</p> <p>B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>C) Gli acquirenti non devono:</p> <p>C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente;</p> <p>C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.</p> <p>D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della loro cittadinanza, non possano produrre i casellari indicati alla lett. D), le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione non veritiera riguardante le condizioni di cui alla lett. A) e/o la impossibilità di produrre i predetti casellari, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p> <p>F) In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o C), si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della</p>	<p>stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.</p> <p>D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della loro cittadinanza, non possano produrre i casellari indicati alla lett. D), le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione non veritiera riguardante le condizioni di cui alla lett. A) e/o la impossibilità di produrre i predetti casellari, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p> <p>F) In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o C), si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

### 3. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa. Qualora il rapporto con l'ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;

A2) fideiussione bancaria, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia

decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

### 3. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa. Qualora il rapporto con l'ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;

A2) fideiussione **a prima richiesta**, per le società di Serie B e Serie C, rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, **da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della acquisizione della partecipazione societaria,**

<p>deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita.</p> <p>4. La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>5. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti;</li> <li>-documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per l'adempimento relativo alla fideiussione.</li> </ul> <p>6. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i</p>	<p>a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita <b>ed il relativo modello sarà reso noto annualmente dalla FIGC.</b></p> <p>4. La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>5. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti;</li> <li>-documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per l'adempimento relativo alla fideiussione.</li> </ul> <p>6. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 5 componenti. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.</p>	<p>Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 5 componenti. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Titolo Sportivo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Titolo Sportivo</b></p>
<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società</p>	<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante <b>fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</b></p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società</p>

professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta, **rilasciata dagli stessi enti di cui al punto 3**), le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

## 9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

- a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;
- b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

## 9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

- a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;
- b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N° 18**

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 21-2021

**Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis –**

Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arti o professioni, titolari di partita IVA, alternativo a quello dei commi da 1 a 3 dello stesso art. 1.

Con i successivi commi da 6 a 9 è stato determinato l'ammontare del contributo (*vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021*).

Con la Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ai fini dell'utilizzo in compensazione, tramite modello F 24, del contributo a fondo perduto nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.

Il codice tributo da riportare nel modello F24 è: **"6946"**, denominato **"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c.5, DL n. 73 del 2021"**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **"ERARIO"**, esclusivamente in corrispondenza della colonna *"importi a credito compensati"*.

Il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno in cui è riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato **"AAAA"**.

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione *"Cassetto fiscale"*, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al link *"Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili"*; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F 24 è scartato.

Con la stessa Risoluzione n. 48/E sono stati istituiti anche i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni,

tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE).

I codici tributo sono i seguenti:

“**8131**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

“**8132**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

“**8133**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

-nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “*codice fiscale e dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

-nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:

-nel campo “tipo”, la lettera “R”;

-nel campo elementi identificativi, nessun valore;

-nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 48/E (8131, 8132 oppure 8133);

-nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;

-nel campo “*importi a debito versati*”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 20**

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 22 – 2021

**Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –**

Nella seduta del 22 luglio 2021, il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, che ora è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Molte le modifiche apportate al testo del Decreto del quale è stata data notizia con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021, il cui contenuto si richiama integralmente.

Si riportano, di seguito, soltanto le modifiche apportate in sede di conversione in legge, che interessano, in primo luogo, le norme relative allo sport dilettantistico.

#### **Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo**

I primi quattro commi sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre con il **comma 3** è stata aumentata la dotazione da 56 a 86 milioni di euro che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione in favore delle Società Sportive Professionistiche e delle ASD e SSD iscritte al registro CONI. Con il successivo **comma 5** è stata elevata da 180 a 190 milioni di euro la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 137/2020.

#### **All’art. 10 sono, poi, stati aggiunti i commi da 13-bis a 13-quinquies.**

Con il **comma 13-bis** sono incrementate di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate alla società Sport e Salute SpA, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022, per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi situati all’interno del Foro Italo.

**Assumono particolare rilevanza le modifiche ai Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 di attuazione della Legge Delega per la Riforma dello Sport, apportate dal comma 13-quater con il quale sono state stabilite nuove date di entrata in vigore dei Decreti stessi.**

In particolare, con la **lettera a)** è stato modificato l’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021 (enti sportivi professionistici, dilettantistici e rapporti di lavoro sportivo), il cui comma 1 è stato così modificato:

**“Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”.**

La disposizione era già stata oggetto di modifica con l’art. 30, comma 7, del D.L. “Sostegni 1” che, in sede di conversione in legge, aveva stabilito che le disposizioni del Decreto n. 36/21, entrassero in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione degli artt. da 25 a 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

**Con il nuovo comma 1 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, le disposizioni del Decreto n. 36/2021 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ivi comprese le norme di cui agli artt. da 25 a 37 – recanti disposizioni in materia di lavoro sportivo -. Pertanto, queste importanti norme, anziché dal 31 dicembre 2023, entreranno in vigore con il 1° gennaio 2023.**

E’ stata, invece, **anticipata al 1° gennaio 2022**, sempre in relazione al D. Lgs. n. 36/2021, l’entrata in vigore delle disposizioni recate dagli artt. **10** (riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e SSD con l’iscrizione nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” tenuto dal Dipartimento per lo Sport), **39** (Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), **40** (promozione della parità di genere) e dal Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello stato), lavoro sportivo

**La lettera b) del comma 13-quater** in argomento modifica il comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2021, per cui **sono abrogati, anziché dal 1° luglio 2022, dal 1° gennaio 2023, la Legge 14 giugno 1973, n. 366, la Legge 23 marzo 1981, n. 91, l’art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e l’art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.**

Le lettere c) e d) del comma 13-quater modificano la data dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n.37/2021 (rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e della professione di agente sportivo) e del D.Lgs. n. 38/2021 (impiantistica sportiva), anticipandola *dal 31 dicembre 2023* al 1° gennaio 2023.

La lettera e) del comma 13-quater anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 39/2021 (Semplificazioni e adempimenti relativi agli organismi amministrativi). Trattasi, in particolare, dell'istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, della sua struttura, delle norme relative all'iscrizione nel Registro, dell'acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD nonché delle norme di contrasto alla violenza nello sport.

La lettera f) del comma 13-quater anticipa *dal 31 dicembre 2023* al 1° gennaio 2022 le disposizioni del D.Lgs. n. 40/2023 (disciplina negli sport invernali).

Infine, il comma 13-quinquies sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 39/2021 stabilendo quali documenti vadano allegati alla domanda di iscrizione nel Registro Nazionale tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

#### **Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo**

Con il comma 1 è riconosciuto alle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, che hanno per oggetto anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per le spese sostenute dal 1° marzo fino alla fine dello stato di emergenza, per la manutenzione e gestione degli impianti natatori, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle domande richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso.

#### **Art. 10-ter – Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche**

E' aggiunto all'art. 100, comma 1, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative".

#### **Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi**

Non sono state apportate sostanziali modifiche alle disposizioni recate dall'art. 44 del D.L. n. 73/2021, delle quali è stata fornita notizia con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021.

Si riportano, di seguito, le norme recate dagli altri articoli del D.L. n. 73/2021 che possono interessare le ASD e SSD destinatarie della presente Circolare, per le quali la Legge di conversione ha apportato modifiche.

#### **Art. 1 – Contributo a fondo perduto**

E' stato inserito il comma 30-bis che prevede il riconoscimento ai soggetti che hanno conseguito ricavi commerciali superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, del contributo a fondo perduto (*vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021*) in misure diverse, a seconda della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 o tra l'ammontare medio

mensile del fatturato e di corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

**Art. 1-sexies – Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione**

I contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale con la rottamazione ter o il saldo e stralcio, potranno versare le rate sospese del 2020 spalmandole da luglio a fine ottobre 2021 e quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, a fine ottobre potranno essere versate tutte entro il 30 novembre 2021

**Art. 4 – Estensione/proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo**

Non sono state apportate modifiche sostanziali ai primi due commi dell'art. 4. Pertanto, resta confermata la concessione del credito d'imposta, nella misura del 60%, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Come peraltro esplicitato con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021, il credito spetta anche agli enti non commerciali, tipo le ASD, in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali; per gli enti non commerciali con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.

*Circa le modalità di fruizione del credito si richiamano le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 57 del 20 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n. 60 dell'8 giugno 2020, n. 8 del 3 luglio 2020, n. 14 del 20 luglio 2020, n. 16 del 18 agosto 2020, n. 18 del 24 agosto 2020, n. 28 del 22 ottobre 2020, n. 32 del 28 ottobre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 72 del 3 febbraio 2021 e n. 132 del 27 maggio 2021. Si vedano, inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020, le Risoluzioni n. 32/E del 6 giugno 2020 e 68/E del 20 ottobre 2020.*

E' stato inserito il comma 2-bis che prevede che il credito d'imposta di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2020, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in oggetto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Alle imprese di cui al predetto comma 2-bis, il credito spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.

Il richiamo all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, fa ritenere che il credito d'imposta di cui all'articolo 4, non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, così come previsto per il credito d'imposta recato dal D.L. n. 34/2020.

Le disposizioni dell'art. 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

**Art. 32 – Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Non sono state apportate sostanziali modifiche all'art. 32 che prevede la concessione di un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni nonché agli enti non commerciali (ASD) in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione

**individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.**

**Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2021. Detto limite di 60.000,00 euro è riferito all'importo del credito e non a quello delle spese ammissibili.**

Si ricorda che per le spese relative al 2020, l'art. 125 del D.L. n. 34/2020, ha già riconosciuto agli stessi soggetti un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

L'agevolazione è utilizzabile in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese. A tal fine la norma chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d'imposta e contributi pari a 700.000,00 euro (elevato ad 1 milione di euro per il solo anno 2020 e dall'art. 22 del Decreto in esame, a 2 milioni di euro per il 2021) né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

*Si vedano, al riguardo, le Circolari LND n. 59 del 1° giugno 2020, n. 13 del 16 luglio 2020, n. 21 del 15 settembre 2020, n. 50 del 18 dicembre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 59 del 13 gennaio 2021 e n. 132 del 27 maggio 2021.*

**Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 del 15 luglio 2021,** sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta in argomento ed è stato approvato il modello di "Comunicazione delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021", scaricabile dal sito internet dell'Agenzia stessa.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario: a) mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; b) mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Entro, al massimo, 5 giorni viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto.

**La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.**

**Il reddito d'imposta è pari, nel rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, al 30% delle spese risultanti dalla Comunicazione e non può eccedere l'importo di 60.000,00 euro.**

Entro il 12 novembre 2021, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sarà comunicata la percentuale del credito ammesso in relazione alle spese comunicate, con un rapporto tra il limite di 200 milioni di euro e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Il credito d'imposta può essere fruito:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- b) in compensazione con F 24 ex art. 17 D. Lgs. n. 241 del 2000.

Non si applicano i limiti massimi compensabili ex art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito non potrà essere ceduto.

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi alla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere, pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.





**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 21**

Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 23 – 2021

**Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021-**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – S.O. n. 25 -, è stata pubblicata la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (*vedasi la Circolare LND n. 20 del 23 luglio 2021*).

Per completezza d'informazione si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni che possono interessare le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

**Art. 4-bis – Rinegoziazione del canone di locazione**

E' prevista la possibilità di accordi per la rinegoziazione dei canoni d'affitto di immobili commerciali per un periodo massimo di cinque mesi nel corso dell'anno 2021. Per fruire del beneficio il locatario non deve aver beneficiato di alcuna misura di sostegno statale e deve aver registrato un calo di fatturato medio mensile di almeno il 50% tra il periodo 1° marzo 2019-30 giugno 2020 e 1° marzo 2020-30 giugno 2021. Il locatario deve, inoltre, aver subito una chiusura obbligatoria di almeno 200 giorni anche non consecutivi, a partire dal 1° marzo 2020.

**Art. 4-ter – Esenzione IMU**

I proprietari, persone fisiche, di immobili ad uso abitativo che hanno subito, a causa del blocco delle procedure di sfratto, la penalizzazione del mancato pagamento del canone e l'impossibilità di ottenere la disponibilità dell'immobile, potranno fruire dell'esenzione totale dell'IMU. Deve trattarsi di immobili oggetto di un provvedimento di sfratto per morosità adottato prima del 28 febbraio 2020, la cui esecutività sia stata sospesa fino a giugno 2021.

**Art. 5 – Riduzione oneri bollette elettriche**

E' estesa al mese di luglio l'agevolazione prevista dal D. L. Sostegni 1, per aprile, maggio e giugno 2021 per ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica per le utenze diverse dagli usi domestici, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti e servizi.

**Art. 6 – Agevolazione TARI per le utenze non domestiche**

E' istituito un fondo destinato a finanziare agevolazioni dedicate alle sole utenze non domestiche che hanno subito penalizzazioni a causa della pandemia. Con Decreto del Ministero dell'Interno saranno stabiliti gli importi assegnati ai singoli Comuni.

**Art. 11-bis – Sospensione del cashback e credito d'imposta sui Pos**

Il programma di attribuzione di rimborso in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, è sospeso.

Per l'acquisto e noleggio da parte di esercenti attività d'impresa, arte o professione, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, di apparecchi che consentono forme di pagamento elettronico collegati a registratori automatici è riconosciuto un credito d'imposta, per un massimo di 320,00 euro, diversamente modulato a seconda dei ricavi del periodo d'imposta precedente. E' riconosciuto per le spese di commissione Pos il credito d'imposta nella misura del 100% fino ad un massimo di 160,00 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nei modelli F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 l'utilizzo del contante è limitato ad un importo inferiore a 1.000,00 euro rispetto all'attuale importo di 2.000,00 euro.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N° 22**

**Oggetto: Comunicato della Sport e Salute S.p.A. – Aggiornamento bonus collaboratori sportivi  
– Riapertura dei termini per erogazione automatica**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 24 – 2021

**Oggetto: Comunicato della Sport e Salute S.p.A. – Aggiornamento bonus collaboratori sportivi – Riapertura dei termini per erogazione automatica –**

Con Comunicato Stampa del 24 luglio 2021, la Sport e Salute S.p.A. ha dato notizia che per venire incontro alle esigenze di tutti i possibili beneficiari, ha offerto a tutti quei richiedenti che, per i più disparati motivi, non erano riusciti a rinunciare oppure a confermare di avere i requisiti, una nuova possibilità di accesso sia per l'indennità relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, sia per l'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2021.

E' stata, pertanto, inviata una nuova mail a tutti quegli aventi diritto che non hanno sinora sfruttato tale possibilità.

La mail è stata inviata all'indirizzo inserito in piattaforma informatica, l'unico valido per ricevere le comunicazioni della suddetta Società, e contiene una procedura guidata che consentirà di cliccare su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge oppure di rinunciare all'indennità.

La Sport e Salute S.p.A. invita, prima di confermare o rinunciare, a leggere con attenzione, sia per l'indennità di gennaio, febbraio e marzo 2021, sia per l'indennità di aprile e maggio 2021, le FAQ specificamente dedicate alla procedura di erogazione automatica sul sito della Società stessa:

\*Link a FAQ gennaio-febbraio-marzo 2021: <https://www.sportesalute.eu/erogazione-automatica-gennaio-febbraio-marzo-2021-faq.html>

\*Link a FAQ aprile-maggio 2021: <https://www.sportesalute.eu/faq-erogazione-automatica-aprile--maggio.html>

Tutti i soggetti cui è stata inviata la nuova mail per l'erogazione automatica delle indennità di cui sopra, possono comunque accedere alla piattaforma per confermare o meno, di avere i requisiti necessari.

In caso di mancata risposta entro le ore 14,00 di mercoledì 28 luglio 2021, non sarà più possibile effettuare l'erogazione automatica.

La Sport e Salute S.p.A. ricorda che per ricevere informazioni sono attivi esclusivamente il numero dedicato 06.32722020 e la casella e-mail [collaboratorisportivi@sportesalute.eu](mailto:collaboratorisportivi@sportesalute.eu).



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 23**

Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 25 – 2021

#### **Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate**

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa del 26 luglio 2021, ha confermato le nuove scadenze di pagamento, stabilite con il D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, **di tutte le entrate tributarie e non tributarie** derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento nonché la rimodulazione del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla **Rottamazione-ter**, al **Saldo e stralcio** e alla **Definizione agevolata delle risorse UE**.

Ha, inoltre, confermato la **sospensione al 31 agosto 2021 delle attività di notifica** di nuove cartelle, degli altri atti della riscossione nonché delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. **Sono, altresì, sospesi fino al 31 agosto 2021** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal Giudice dell’esecuzione.

Si riportano, di seguito, le nuove scadenze di pagamento.

#### **1 – Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento**

E’ differito al 31 agosto 2021 il **termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito affidati all’Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021**. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo **dall’8 marzo 2020** (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cd. *zona rossa*, la sospensione decorre dal 1° febbraio 2020) al **31 agosto 2021**, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 settembre 2021**.

#### **2 – Pagamento delle rate della pace fiscale (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse UE)**

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

\* **31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE** e a quella in scadenza il **31 marzo 2020** del **Saldo e stralcio** (poiché il 31 luglio 2021 cade di sabato, la scadenza è quella del 2 agosto);

\* **31 agosto 2021 per la rata in scadenza il 31 maggio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE**;

\* **30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle Risorse UE**;

\* **31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE**.

**Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi cinque giorni di tolleranza (art. 3, comma 4-bis, D.L. 119/2018).** Pertanto, ad esempio, per il pagamento previsto entro il 31 luglio 2021, la scadenza è quella del 9 agosto 2021 (sabato 7 agosto 2021).

**Il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.**

**Pertanto, entro detto termine del 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:**

- **le rate della Rottamazione-ter e della Definizione agevolata delle risorse UE, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021;**
- **le rate del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo ed il 31 luglio 2021.**

**Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della Rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse UE.**

Anche per questi nuovi termini sono ammessi i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'art. 3, comma 14-bis del D.L. n. 119/2018.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE TECNICO

## COMUNICATO UFFICIALE N°33 - 2021/2022

**Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D (d'ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA e che avrà luogo a Bari dal 20/09/2021 al 18/12/2021.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale PUGLIA. Tale qualifica, riconosciuta a livello nazionale dalla F.I.G.C., non fa riferimento alla Coaching Convention che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso **riservato ai residenti delle province di Bari, Foggia, Barletta, Andria e Trani** si svolgerà a **Bari** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
  - dal 20 al 25 settembre
  - dal 04 al 09 ottobre
  - dal 18 al 23 ottobre
  - dal 02 al 06 novembre
  - dal 15 al 20 novembre
  - dal 29 al 04 dicembre
  - Gli esami si terranno dal 13 al 18 dicembre 2021.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula).

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente per mail **[g.gialluisi@figc.it](mailto:g.gialluisi@figc.it)** **entro il 09/09/2021**.  
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e 12 del presente bando.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati "Allenatore Dilettante Regionale", saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.  
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso in base all'art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. ([sezionemedica.cov@figc.it](mailto:sezionemedica.cov@figc.it)) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **residenza nelle province** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani—residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
  - b) età minima **23** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
  - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
  - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

12. In caso di squalifica:
  - a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
  - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
  - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
13. Gli interessati dovranno compilare congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
  - a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o Dirigente da lui delegato, che la presiede;
  - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
  - c) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C..
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: [g.gialluisi@figc.it](mailto:g.gialluisi@figc.it)
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it) Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a [g.gialluisi@figc.it](mailto:g.gialluisi@figc.it) **non oltre tre giorni** dalla data di pubblicazione della stessa.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **660,00€**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.

23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o presso la sede dell'A.I.A.C. o scaricarlo dal sito internet: [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it) o [www.Indpuglia.it](http://www.Indpuglia.it)
24. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell'emergenza sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta settimana di lezione.
26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'ufficio del Comitato Regionale: indirizzo e-mail [g.gialluisi@figc.it](mailto:g.gialluisi@figc.it) tel. 335/5284966.

Publicato in Firenze il 26/07/2021

*Il Segretario*  
*Paolo Piani*

*Il Presidente*  
*Demetrio Albertini*



## ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.17 del presente Bando).

### DICHIARA:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** le attività indicate nell'allegato **C**;
- di avere svolto quale **allenatore** le attività indicate nell'allegato **D**;
- di essere in possesso della seguente qualifica rilasciata dal Settore Tecnico \_\_\_\_\_  
(vedi allegato E) (allegare copia dell'attestato o del tesserino)
  
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
  - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
  - Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
  - Diploma scuola media superiore
  - Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
  - Laurea
  - Laurea magistrale in Scienze Motorie

\_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_





## ALLEGATO E

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

**TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE**  
(TABELLA 1)

Attività	Punteggio per ogni stag.sport.
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C <i>(fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.50
Lega Pro <i>(dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I<sup>a</sup> divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.50
Lega Pro II <sup>a</sup> divisione <i>(Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)</i>	1.50
Interregionale <i>(dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)</i>	1.50
CND <i>(dalla stagione sportiva 1992/93)</i>	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile <i>(fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Serie A2 femminile <i>(dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20

**TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE**  
(TABELLA 2)

Attività	Punteggio
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria ( <i>previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11</i> )	1.00
Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali ( <i>previa copia deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13</i> )	1.00
Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del Comitato di appartenenza fino alla 2010/11	1.00
Tesseramento squadra giovanile società serie A	2.00
Tesseramento squadra giovanile società serie B	1.50
Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2)	1.00
Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale)	0.80
Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS	0.60
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS (allegare certificazioni del Comitato Regionale)	0.60
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS (allegare certificazioni del Comitato Provinciale)	0.40
Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga)	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga)	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga)	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile ( <i>previa certificazione della società</i> )	0.50

**TITOLI DI STUDIO**  
(TABELLA 3)

*(Punteggi non cumulabili tra di loro)*

Titolo di studio	Punteggio
Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio	8.00
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

**ATTESTATI**  
(TABELLA 4)

	Attestati	Punteggi
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)	2.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 2002/2003 (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)	6.00
	"Allenatore Dilettanti 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	6.00
**	"Istruttore di Giovani Calciatori" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)	8.00
**	"Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence" (abilitati dalla stagione sportiva 2011/2012)	12.00
	"Allenatore Dilettante di 3 <sup>a</sup> Categoria" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)	12.00
**	"Istruttore di Calcio" (stagione sportiva 2014/15)	8.00
***	"Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello"	3.00
***	"Allenatore di Calcio a Cinque"	2.00
*****	"Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
*****	"Allenatore di Portieri" (svolto presso il centro tecnico di coverciano)	3.00
****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico " (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all'albo del Settore Tecnico.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CDNI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
  - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
  - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
  - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
  - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
  - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
  - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
  - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali;
    - b) delle finalità e modalità del trattamento;
    - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
    - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
  3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
    - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it).

luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *firma per esteso*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36  
Stagione Sportiva 2021 – 2022

COMUNICATO UFFICIALE N° 04/SGS del 21/07/2021

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2021

*ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A CINQUE  
UNDER 13*

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

### REGOLAMENTO GENERALE

Al fine di riavviare con gradualità l'attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla **Categoria UNDER 13 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, delle Scuole di Calcio a 5 Elite e delle Scuole di Calcio Élite**, in particolare per coloro che hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell'Attività di Calcio a 5.

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l'obiettivo di strutturare un percorso **di formazione tecnico-sportiva ed educativa** rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di partecipazione alle **Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST)** anche se non riconosciute come Scuole Calcio "Elite".

L'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e del programma di sviluppo previsto nell'ambito dell'attività di Calcio a 5 della categoria Esordienti.

Resta inteso che nel corso di svolgimento dell'attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all'attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l'attività giovanile e di base.

A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la revoca del riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, e quindi l'esclusione dal Torneo.

Scopo dell'attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di Calcio a 5 Élite, delle Scuole di Calcio Elite e delle Società Professionistiche del territorio interessate allo sviluppo dell'attività di Calcio a 5 nel proprio Club, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico.

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando alle gare del Torneo organizzate in contemporanea nel territorio.

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell'emergenza sanitaria e tenendo conto dell'opportunità di avviare l'attività con maggior anticipo possibile, l'attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:

- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: prima fase del Torneo Under 13 Futsal Elite 2021
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: seconda fase del Torneo Under 13 Futsal Elite 2021

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

### PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo *U13 FUTSAL ELITE 2021* potranno iscrivere la propria squadra entro e non oltre il 27 Agosto 2021.

L'iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 21 Luglio 2021, solo ed esclusivamente on-line tramite il seguente link <https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/>

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata

### Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatori della **Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2008, secondo quanto di seguito specificato:**

- **Società PROFESSIONISTICHE:** Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009  
*(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno partecipare con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 2008-2009)*
- **Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE:** Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 2 giocatori nati nel 2010

*All'attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell'anno 2007, purché in regola con la prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con Scuole Calcio Élite.*

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la propria società nella rispettiva stagione sportiva.

**Non sono consentiti prestiti**

### Condizione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo categoria "U13 Futsal Elite" dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" oppure UEFA ("UEFA-PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

### Modalità di partecipazione

Ciascuna società può iscrivere una sola squadra.

Le gare vengono disputate su Campi di Calcio a 5 al coperto o all'aperto, purché regolarmente omologati, tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più restrittive, a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell'attività sportiva di contatto di squadra.

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, con l'intento di limitare il più possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l'attività si svolgerà con le seguenti modalità:

- Avviamento attività: prevede una prima fase di conoscenza delle nuove modalità di gioco. In occasione degli incontri programmati a livello locale/territoriale/regionale, ai Tecnici delle Società verranno illustrate e dimostrate le nuove modalità di gioco e di confronto previste per i Challenge dedicati al Futsal
- Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata
- Seconda fase Interprovinciale e Regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
- **Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all'italiana suddividendo le società in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo svolgimento.**
- I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento
- Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per garantirne lo svolgimento,
- Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento delle fasi Provinciali o di una eventuale fase unica regionale le società potranno essere accorpate a Regioni limitrofe
- Lo svolgimento di eventuali fasi interregionali e finale Nazionale sarà oggetto di apposito comunicato Ufficiale

### Identificazione dei calciatori

I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori.

### Giustizia sportiva

La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

- Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 5 del CGS.
- Le ammonizioni comminate nell' eventuale fase interregionale che non comportino squalifica verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 "Sostituzione dei calciatori", determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

### Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti o dall'organizzazione del Torneo.

In ogni caso i referti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, entro le 24 ore successive alla gara

### Indicazioni Protocollo

#### Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri

L'ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione del tunnel o dei corridoi.

Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra

Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano

Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 metro l'uno dall'altro

#### Area Tecnica/Bordo Campo

Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine).

Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l'altro) o disponendo gli occupanti su due file, mantenendo le distanze di sicurezza.

#### Intervallo

Separare l'accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara.

#### Fine Gara e Uscita dal Campo

Separare l'accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi.

#### Ripartenza Squadra e Arbitri

Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati.

## REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

### Art. 1 – Il campo di gioco

Le dimensioni del terreno di gioco sono come indicato nel Regolamento di Calcio a 5 (25~42m x 15~25 m)

Dimensioni delle porte: 3 x 2 metri (porte regolamentari per Calcio a 5).

Dimensione area di rigore: Area regolamentare Calcio a 5

### Art. 2 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "3 a rimbalzo controllato".

### Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare

In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.

Le squadre si confronteranno in **Gare di Calcio a 5**

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno non effettivi.

Oltre ai 3 tempi di gioco è previsto lo svolgimento di un gioco a confronto scelto tra quelli proposti nel Progetto *#FutsalChallenge* allegato.

La regola relativa al 'retropassaggio al Portiere' verrà applicata integralmente, come previsto nel Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio di un compagno di squadra, con applicazione del divieto di pressing sul portiere che riceve il retropassaggio con i piedi (non è consentito alla squadra avversaria intervenire nel retropassaggio). Il portiere in possesso di palla non può essere attaccato e deve poter giocare senza essere contrastato

La Rimessa da fondocampo dovrà essere effettuata con le mani da parte del portiere.

Non è concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversario.

È concessa la possibilità di richiedere 1 Time-out di 1' per squadra per tempo.

### Art. 4 – Sostituzione dei giocatori

Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.

### Art. 5 – Punteggi e classifiche

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La "GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA" finale sarà data dalla somma dei punteggi **C e D**.

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS.

#### A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "GARA"

Il risultato della "GARA" nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, ma "mini-gara". Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale	3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:	3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:	3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:	2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:	2-1

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

### B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “FUTSAL CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell'ambito della categoria Esordienti, in questo Torneo viene proposta attraverso l'attività proposta nel “Futsal Challenge”.

La Società che ospita la gara potrà scegliere una delle proposte previste nel Programma da disputarsi in avvio del confronto.

Il risultato del confronto della sfida “Futsal Challenge” determinerà l'attribuzione di 1 punto alla squadra vincente (o ad entrambe nel caso di risultato di parità), da aggiungere al risultato dell'incontro (vedi punto successivo)

### C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell'“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del “Grassroots Challenge”, determinando il **RISULTATO FINALE**, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:

3 punti in caso di vittoria

1 punto in caso di parità

0 punti in caso di sconfitta

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida “Futsal Challenge”
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Futsal Challenge”
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
6. Sorteggio

### D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l'accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra Esordienti con almeno 10 giocatori in distinta gara	2 per ciascuna gara
Squadra Esordienti con almeno 8 giocatori in distinta gara	1 per ciascuna gara
Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento)	1 per ciascuna gara

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021  
*ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

ATTIVITA' TECNICA

*"FUTSAL CHALLENGE"*

Di seguito vengono presentati i giochi previsti da abbinare allo svolgimento delle gare delle categorie di base di Calcio a 5 Pulcini ed Esordienti.

In ogni incontro della categoria Esordienti le squadre dovranno confrontarsi anche in una delle seguenti sfide previste nell'ambito del *FUTSAL CHALLENGE*.

La società che ospita la gara, in relazione allo spazio ed al materiale a disposizione potrà scegliere la sfida con cui organizzare il confronto.

Ciascuna sfida è concepita con il presupposto di ridurre allo stretto necessario l'utilizzo di materiale da campo (es. delimitatori di campo o coni), permettendo un rapido cambio per riorganizzare lo spazio in funzione della successiva gara/gioco partita, permettendo la più ampia partecipazione possibile.

Di seguito le 6 proposte tecniche da cui poter scegliere.

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

### 1. ATTACCO IN INFERIORITÀ



#### DESCRIZIONE

Lo *Small Sided Game* si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell'attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro rispetto alle linee di fondo e centro campo. Vengono delimitate 2 zone di costruzione con profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d'angolo). Si utilizzano 2 porte (3x2 metri) collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca una partita 3 contro 3 con l'obbligo di avere sempre un giocatore nella propria zona di costruzione (l'area delimitata davanti alle porte).

#### REGOLE

Durante l'intera durata della partita almeno uno dei 3 giocatori di ogni squadra deve sempre rimanere all'interno della propria zona di costruzione. Il giocatore all'interno della zona di costruzione può uscire da questo spazio solo se un suo compagno di squadra si trova già all'interno di questa zona e vi rimane in sua sostituzione. Non è previsto il portiere, nessuno dei giocatori in campo può utilizzare le mani per entrare in contatto con la palla. I giocatori che inizialmente si trovano all'interno della zona centrale del campo possono entrare in ogni momento del gioco all'interno della propria zona di costruzione o di quella avversaria, senza limitazioni di movimento.

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto).

Le rimesse in gioco:

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa in gioco da fondo campo, il gioco riprende con la palla in possesso del giocatore all'interno della propria in zona di costruzione, quest'ultimo ha l'obbligo di effettuare un passaggio ad un compagno o uscire da questo spazio in conduzione di palla qualora un compagno sia già entrato all'interno della zona di costruzione.
- Le rimesse laterali si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale.

### Falli:

- Qualora un difensore commetta un fallo all'interno della propria zona di costruzione, viene concesso un calcio di rigore dai 6 metri (in tal caso è previsto che la porta venga difesa da un portiere al quale viene concesso l'uso delle mani per parare).
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella zona di meta, viene sanzionata con un tiro libero dai 10 metri (anche in questo caso è concesso l'uso delle mani al giocatore a difesa della porta).

### Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Qualora una squadra abbia più di 12 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi dello Small Sided Game, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo della partita che segue l'attività qui presentata.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021  
*ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

**2. 3CONTRO3 + PIVOT**



**DESCRIZIONE**

Lo *Small Sided Game* si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell'attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro rispetto alle linee di fondo e centro campo. Vengono delimitate 2 zone di costruzione con profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d'angolo). 2 porte (3x2 metri) vengono collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca uno *Small Sided Game* 4 contro 4 con l'obbligo di avere sempre un giocatore nella zona di costruzione avversaria (l'area delimitata davanti alle porte).

**REGOLE**

Durante l'intera durata della partita uno dei 4 giocatori di ogni squadra deve sempre rimanere all'interno della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di pivot. Il pivot di ogni squadra, ricevuta palla, può cercare la realizzazione di una rete senza limitazioni di tocchi o tempo.

Al portiere è concessa la possibilità di prendere la palla con le mani all'interno di tutta l'area di costruzione. I giocatori che si trovano all'interno della zona centrale è concesso l'ingresso all'interno della propria zona di costruzione per impedire al pivot la realizzazione di una rete.

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto).

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

Le rimesse in gioco:

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del pivot avversario.
- Le rimesse laterali (anche con la palla che esce in zona di costruzione) si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale.

Falli:

- Qualora un fallo venga commesso all'interno della propria zona di costruzione, viene concesso un calcio di rigore dai 6 metri.
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella zona di costruzione avversaria, viene sanzionata con un tiro libero dai 10 metri (anche in questo caso è concesso l'uso delle mani al giocatore a difesa della porta).

Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Qualora una squadra abbia più di 16 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi dello Small Sided Game, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo della partita che segue l'attività qui presentata.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

### 3. GOAL CONTRO META



#### DESCRIZIONE

La *Situazione di Gioco* proposta si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo presenta: una porta posizionata regolarmente sulla linea di fondo campo; un'area di rigore (i limiti laterali della quale corrispondono ai limiti laterali del campo); una zona di meta la cui profondità corrisponde al raggio del cerchio di centro campo. L'ampiezza dello spazio di gioco viene considerata come l'intera ampiezza del campo di calcio a 5. Le 2 squadre si schierano una a difesa della porta (attraverso un portiere e 2 giocatori di movimento nella porzione centrale del campo) ed una squadra a difesa della zona di meta (attraverso 2 giocatori nella zona centrale del campo ed uno nel ruolo di pivot all'interno dell'area di rigore avversaria). Si gioca una Situazione di Gioco 3 contro 3 nella quale una squadra ha l'obiettivo di fare gol mentre l'altra ricerca di realizzare una meta portando la palla nell'area opposta alla porta.

#### REGOLE

Durante l'intera durata della partita almeno uno dei 3 giocatori della squadra che attacca la porta deve sempre rimanere all'interno della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di pivot. Il pivot della squadra che attacca la porta, ricevuta palla, può cercare la realizzazione di una rete senza limitazioni di tocchi o tempo, viene ribadito come quest'ultimo, quando si trova in possesso della palla, può ricevere la pressione da uno qualsiasi degli avversari. Per realizzare un gol non è obbligatorio coinvolgere nell'azione il giocatore collocato in posizione di pivot. La squadra che difende la porta ha il compito portare (e fermare) la palla nell'area di meta degli avversari (questi, per difenderla, non possono entrare all'interno della loro zona di meta).

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). Al termine del primo tempo di gioco i 2 gruppi invertono i loro ruoli obiettivi: chi attaccava la porta difende la linea di meta e viceversa.

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

Il portiere può prendere la palla con le mani all'interno di tutta l'area di rigore (spazio che si prolunga sino alle linee laterali e non si limita all'area di rigore del campo di calcio a 5).

Le rimesse in gioco:

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa da fondo campo, il gioco riprende con la palla in possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del pivot avversario.
- In caso la palla attraversi la zona di meta senza il concretizzarsi di un punto, qualora il possesso della stessa risulti a favore della squadra che attacca la porta, la successiva rimessa in gioco avviene attraverso una battuta da effettuare con palla che parte da un punto a piacere della linea di meta (l'azione può cominciare attraverso un passaggio oppure una conduzione autonoma).
- Le rimesse laterali si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale da metà campo.

Falli:

- Qualora si commetta un fallo all'interno della propria area, viene concesso agli avversari un calcio di rigore dai 6 metri.
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Se difensore entra in contrasto nella propria area di meta, si assegna un punto agli attaccanti.

Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Qualora una squadra abbia più di 12 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi della *Situazione di Gioco*, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo della partita che segue l'attività qui presentata.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021  
*ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

4. PIVOT GOAL vs PIVOT META



**DESCRIZIONE**

La *Situazione di Gioco* proposta si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo di gioco presenta: una porta regolamentare posizionata sulla linea di fondo campo; un'area di rigore (i limiti laterali della quale corrispondono ai limiti laterali del campo); una zona di meta la cui profondità corrisponde al raggio del cerchio di centro campo. Le 2 squadre si schierano una a difesa della porta (attraverso un portiere, 2 giocatori di movimento nella porzione centrale del campo ed un pivot nella zona di meta avversaria) ed una squadra a difesa della zona di meta (attraverso 2 giocatori nella zona centrale del campo ed uno nel ruolo di pivot all'interno dell'area di rigore avversaria). Si svolge una *Situazione di Gioco* 4 contro 3 nella quale una squadra ha l'obiettivo di fare gol mentre l'altra ricerca la realizzazione di un passaggio ad un giocatore posizionato nella zona di meta avversaria.

**REGOLE**

Durante l'intera durata dell'attività almeno uno dei 3 giocatori della squadra che attacca la porta deve sempre rimanere all'intero della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di pivot. Allo stesso modo, durante tutta la durata del gioco, un giocatore della squadra a difesa della porta rimane nella zona di meta in qualità di pivot. Per realizzare un gol non è obbligatorio coinvolgere nell'azione il giocatore collocato in posizione di pivot mentre gli avversari, per realizzare un punto, devono obbligatoriamente far pervenire la palla al loro vertice. Chi effettua il passaggio della palla al pivot in meta, nell'azione successiva inverte il ruolo di gioco con il compagno al quale ha appena trasmesso il pallone. La squadra a difesa del passaggio al pivot in zona di meta non può difendere la stessa entrandovi all'interno. Qualora un difendente della zona

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

di meta entri nella stessa ostacolando l'intercetto del pivot, viene assegnato un punto agli avversari.

La Situazione di Gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). Al termine del primo tempo di gioco i 2 gruppi invertono i loro obiettivi di gioco: chi attaccava la porta ricerca il pivot in zona di meta e viceversa.

Il portiere può prendere la palla con le mani all'interno di tutta l'area di rigore (spazio che si prolunga sino alle linee laterali e non si limita all'area di rigore del campo di calcio a 5).

Le rimesse in gioco:

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del pivot avversario.
- Le rimesse laterali si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale da metà campo.

Falli:

- Qualora si commetta un fallo all'interno della propria area viene concesso agli avversari un calcio di rigore dai 6 metri.
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa: il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Qualora un giocatore, nel tentativo di impedire la meta alla squadra avversaria, entri nella propria zona di meta impedendo al pivot avversario di ricevere palla, viene assegnato un punto alla squadra avversaria.
- Qualora la palla esca oltre la zona di meta senza essere intercettata dal pivot, il gioco riprende sempre attraverso una rimessa dal fondo a favore della squadra che deve cercare di realizzare il gol (battuta dalla linea che ne delimita la superficie).

Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Qualora una squadra abbia più di 14 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi della *Situazione di Gioco*, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo della partita che segue l'attività qui presentata.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

### 5. ATTACCO E CONTRATTACCO



#### DESCRIZIONE

La *Situazione di Gioco* prevista si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo di gioco presenta: una porta regolamentare posizionata sulla linea di fondo campo; 3 porte di larghezza 1,5 metri, realizzate attraverso coni o delimitatori (collocate come da figura, una sul cerchio di centro campo e 2 sul prolungamento della linea immaginaria che unisce il segno dei 5 metri di distanza dal calcio d'angolo al centro del campo). 2 giocatori si schierano a difesa della porta regolamentare (un portiere ed un difensore) mentre i loro compagni di squadra si posizionano fuori dalla linea di fondo campo. 2 giocatori cercano la finalizzazione verso la porta e cominciano l'attività in possesso dell'unica palla utilizzata per la realizzazione della proposta, 3 dei loro compagni di squadra si posizionano ognuno a difesa di una delle porte delimitate in campo.

Si svolge una serie di situazioni che vedono il coinvolgimento di 2 attaccanti contro 1 difendente ed un portiere. In caso di perdita del possesso del pallone da parte della squadra impegnata ad attaccare la porta si verifica una transizione che porta alla difesa delle 3 porte di piccole dimensioni delimitate in campo.

#### REGOLE

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno, durante i quali i 2 attaccanti cercano di realizzare un gol nella porta regolamentare. Il portiere ed il difensore, una volta riconquistata palla o dopo aver subito una rete, hanno l'obiettivo di fare gol in una delle 3 porticine delimitate all'interno del campo. In caso di gol nella porta regolamentare, il gioco riprende con una rimessa da fondo campo effettuata dalla coppia a difesa della porta.

In caso di gol nelle porticine, l'attaccante dietro alla porta di piccole dimensioni dov'è stato realizzato il gol, entra in campo conducendo la palla (passando dalla porticina stessa), per dare

## UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

### *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

luogo ad una nuova azione di gioco volta alla ricerca di un gol nella porta regolamentare. All'ingresso in campo di un nuovo attaccante corrisponde l'uscita di un suo compagno dal terreno di gioco (questo va a posizionarsi dietro alla porticina rimasta libera).

Il passaggio all'interno delle 3 porte non è valido se la palla, entrando in rete, tocca un cono o supera, anche parzialmente uno dei delimitatori che definiscono i pali. Il portiere può cercare la realizzazione del gol nelle porticine solo con i piedi

Sostituzioni:

La sostituzione dei giocatori in attacco della porta si realizza in seguito ad ogni gol nelle porticine o all'uscita della palla in uno dei 3 lati che non sia quello di fondo campo (anche in questo caso il giocatore dietro la porticina prende palla, la conduce all'interno della porta ed entra ad attaccare la porta regolamentare assieme al compagno rimasto in campo).

La sostituzione dei giocatori in difesa (entrambi) avviene ogni 2 gol realizzati (fatti o subiti). L'ingresso e l'uscita dei giocatori a difesa della porta avviene dalla linea di fondo campo.

Qualora non si verifichi nessuna delle due situazioni precedentemente presentate (gol dei difendenti e 2 punti fatti o subiti), i cambi di tutti i giocatori in campo si effettuano dopo 3 minuti di gioco.

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

### 6. PALLA AL PIVOT CON SUPERIORITÀ



#### DESCRIZIONE

Il *Gioco di Posizione* si svolge su 2 campi adiacenti ognuno dei quali va dal limite dell'area di rigore alla linea di centrocampo, vengono inoltre delimitate 2 zone di meta profonde 5 metri (si prende come riferimento il segno che definisce la distanza di 5 metri dal calcio d'angolo) e larghe quanto l'intero campo. All'interno di ogni campo si svolge una situazione di 2 contro 2 con l'obiettivo di far pervenire la palla ad un terzo giocatore, definito vertice, posizionato oltre la linea di meta avversaria. Ogni squadra, oltre ai 3 giocatori impegnati in ogni campo, schiera un settimo partecipante, definito jolly, che può muoversi liberamente da un campo all'altro al termine di ogni azione di gioco partecipando così ad entrambi i Giochi di Posizione.

#### REGOLE

I jolly possono spostarsi da un campo all'altro al termine di ogni azione di gioco creando così possibili condizioni di superiorità/inferiorità numerica. Un'azione di gioco si considera terminata in 3 casi:

- Palla che termina fuori dal campo di gioco.
- Interruzione del gioco per un fallo.
- Punto (palla al pivot).

Il jolly non può quindi spostarsi da un campo all'altro durante lo svolgimento di un'azione di gioco. Il movimento di un jolly non dipende dal movimento del jolly avversario, possono infatti agire sullo stesso campo in contemporanea oppure su campi diversi.

In caso di errore nello spostamento di un jolly, la squadra che ha commesso la scorrettezza viene sanzionata con un eventuale cambio di possesso del pallone: la squadra avversaria effettua un calcio di punizione battuto dal centro del campo.

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

Nel caso in cui il pallone usato per un Gioco di Possesso finisca inavvertitamente nel campo contiguo, ostacolando o impedendo un'azione in corso di svolgimento all'interno dello stesso, si effettua una ripresa del gioco attraverso un calcio di punizione battuto dalla squadra che ha avuto danno dall'ingresso della palla nel proprio settore.

Nel caso in cui un giocatore riesca a far pervenire palla al compagno oltre la linea di meta si effettua uno scambio di ruolo tra i due giocatori e la palla viene rimessa in gioco attraverso una rimessa dal fondo effettuata da parte di chi ha subito il punto.

### **Punteggio:**

Si effettua un punto quando si riesce a trasmettere la palla in modo regolare al proprio compagno posizionato oltre la linea di meta avversaria. Alcune precisazioni sulla definizione del punteggio di gioco:

- Qualora il vertice fosse costretto a girarsi per intercettare il passaggio da parte del compagno, il punto non viene considerato valido.
- Il punto si considera valido anche quando la palla arriva casualmente al giocatore oltre la linea di meta: retro-passaggio sbagliato da parte degli avversari; deviazione fortuita del difendente che cerca di impedire il passaggio al vertice; rimpallo casuale.
- In seguito ad ogni punto, la squadra che l'ha subito inizia l'azione successiva attraverso una rimessa effettuata dalla propria linea di fondo-campo.

Vince il gioco la squadra che totalizza il maggior numero di punti. Le 2 situazioni di gioco parallele, pur sviluppandosi in autonomia una dall'altra, prevedono la somma dei punteggi ottenuti dai 2 gruppi di ogni squadra al termine dei 2 tempi di gioco da 6 minuti ciascuno.

### **Le rimesse in gioco:**

- Le rimesse laterali e da fondo-campo si effettuano tutte attraverso un passaggio effettuato con i piedi oppure attraverso una conduzione palla autonoma.
- Le rimesse laterali si effettuano obbligatoriamente all'altezza del centrocampo mentre la ripresa del gioco da fondo-campo può avvenire in un punto a scelta sulla propria linea di meta.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale da metà campo.

### **Sostituzioni:**

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Qualora una squadra abbia più di 20 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi del *Gioco di Posizione*, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo della partita che segue l'attività qui presentata.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.
- Il Jolly può essere cambiato dopo 3 minuti di gioco effettuando un cambio di ruolo con uno dei compagni impiegati nell'attività tecnica all'interno dei 2 campi di gioco.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021  
*ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

## REGOLAMENTO FAIR PLAY

### CONDIZIONI GENERALI

- 1) Promotore dei valori che contraddistinguono l'evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.
- 2) L'obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.
- 3) Al fischio finale di ciascuna partita l'arbitro compilerà il form di valutazione della gara.
- 4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, proporre l'esclusione dall'attività

### CRITERI DI VALUTAZIONE

#### A. Da parte degli arbitri

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di:

- Comportamenti di Fair Play premiati dall'Arbitro con il Cartellino Verde ("Green Card")
- Atteggiamenti sanzionati dall'arbitro
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro)
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara

- 1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro (es. non finalizzare una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
  - (a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde  
*(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell'arbitro)*
- 2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell'arbitro):
  - (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo
  - (b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso
- 3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro):
  - (a) Continuo vociare o urlare: -5 punti
  - (b) Proteste nei confronti dell'arbitro: -5 punti
  - (c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della squadra avversaria): -5 punti
  - (d) Atteggiamenti violenti (verbalmente o fisici): -5 punti
  - (e) Lasciare l'area tecnica sporca: -5 punti

# UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

## *ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE*

- 4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro prima, durante e dopo la gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, organizzazione/partecipazione a "terzo tempo Fair Play".):
- (a) +1 punto complessivo per l'atteggiamento positivo riscontrato

### VALUTAZIONE FINALE

- 1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore, nel corso della gara
- 2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell'ordine, i seguenti:
  - a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
  - b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
  - c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di "Green Card"
- 3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo quanto stabilito dall'Art. 5 "Punteggi e Classifiche" del regolamento generale.
- 4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l'opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più società che si sono particolarmente distinte nell'ambito del Fair Play.

*Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base.*

Pubblicato a Roma il 21/07/2021

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci

## ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022

Si riporta, qui di seguito, l'elenco relativo ai calciatori svincolati, con decorrenza dal 16/07/2021 in osservanza a quanto previsto dall' Art. 32/Bis delle NOIF:

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
4748485	CAPONE	MICHELE	12/06/1992	VIGOR TRANI CALCIO
5515856	CAPONIO	ROCCO	08/01/1996	DIMATEAM
2233557	CARBONE	GIUSEPPE	28/07/1993	ALTA FUTSAL
4503378	CARUSO	NICHOLAS	11/05/1995	MANDURIA SPORT
4421350	CASSANDRO	ERASMO	04/09/1995	DIMATEAM
4439819	CATALDO	PIERANDREA	16/04/1993	MELPIGNANO
3365211	COLETTI	TOMMASO ROBERTO	09/05/1984	AUDACE BARLETTA
4435801	COLONNA	MATTEO	20/01/1992	STORNARELLA CALCIO
4650494	COPPOLA	MATTIA	08/09/1994	RUFFANO CALCIO
1033196	CRUSAT	EMILIO	09/02/1989	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
3114744	DE CARLO	VERONICA	16/08/1986	CAPO DI LEUCA
5339425	DE OLIVEIRA	VINICUS	30/05/1988	APULIA FUTSAL CLUB
4380203	DISPOTO	ERNESTO	22/07/1992	VIGOR TRANI CALCIO
2352793	EPIFANI	ANGELO	13/02/1995	OLYMPIQUE OSTUNI
5790713	IEVA	MICHELE	04/03/1996	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
4776478	LIBERIO	ANTONIO	14/03/1996	VIGOR TRANI CALCIO
1026400	LOPEZ	JUAN IGNACIO	13/10/1993	ATLETICO RACALE
5093687	LUCIANI	LUIGI	30/01/1996	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
6589799	MARGARITO	SERENA	07/06/1988	SIRIO
1025993	MARTINEZ	EMMANUEL	23/03/1989	UGENTO
4414681	MARZO	LORENZO	22/07/1994	ATLETICO ARADEO
4837610	MONACO	DANIELE	16/04/1995	AUDACE BARLETTA
2586549	PAMPO	MARTINA	02/05/1996	CAPO DI LEUCA
5280452	PASTORE	GAETANO	05/11/1994	CIVITAS CONVERSANO 1924
1000609	PERMETI	RUBEN	10/12/1992	A. TOMA MAGLIE
2586558	PETRELLI	GIORGIA	02/02/1996	CAPO DI LEUCA
4730840	PIPOLI	LUCA	05/02/1996	AUDACE BARLETTA
5034791	POLETI	CARLO	08/11/1994	SALVE
5410495	PRIMITIVO	LUCIA	09/07/1989	CAPO DI LEUCA
5275599	ROMANAZZI	DANIELE	07/05/1996	NEW TEAM PUTIGNANO
5472351	SAVUT	VLADUT DANIEL	10/06/1994	AUDACE BARLETTA
4528719	SEMENTINO	PIERLUIGI	08/10/1993	AUDACE BARLETTA
6534745	SPECCHIO	MINO	22/12/1995	CIVITAS CONVERSANO 1924
4310853	STELLA	FRANCESCO	01/10/1990	VIGOR TRANI CALCIO
3089777	TRENTA	MILENA	04/03/1986	CAPO DI LEUCA
4876318	VARSI	ALFREDO	10/08/1994	BARLETTA 1922
4310905	VISCEGLIA	FRANCESCO	12/02/1990	DIMATEAM
4465907	ZINETTI	LUIGI	24/08/1995	UNIONE CALCIO BISCEGLIE